

Il sistema delle garanzie fideiussorie
previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.)

RemTech - Ferrara, 20 Settembre 2019
Giovanni Brambilla Pisoni, Munich Re

- Garanzie previste dal T.U. Ambiente (o Codice Ambiente)
- Parte VI Codice Ambiente
- La disciplina nazionale delle c.d. garanzie finanziarie
- Le garanzie finanziarie Albo Gestori
- Le garanzie per la spedizione transfrontaliera di rifiuti
- Le garanzie per gli interventi di bonifica ambientale
- Le garanzie per la gestione e post-gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti-Normativa regionale (es. Veneto, Lombardia, Piemonte, Lazio, Emilia Romagna)
- AUA – Autorizzazione Unica Ambientale
- AIA – Autorizzazione Integrata Ambientale – riferimenti normativi
- La relazione di riferimento – riferimenti normativi
- AIA – Garanzie di cui al DM Ambiente 26/05/2016 così come modificato dal DM Ambiente 28/04/2017

| | |
|---|--|
| Art.29 sexies - comma 9 septies | AIA – Autorizzazione integrata ambientale |
| Art.151 - comma 2 – lettera n) | Servizio idrico integrato |
| Art.194 – commi 3 - 4 lettera a) | Spedizioni transfrontaliere |
| Art.203 – comma 2 – lettera n) | Servizio gestione integrata rifiuti urbani |
| Art.208 – comma 11 – lettera g) – comma 12 [D.Lgs. 36/2003 – art.14] | Autorizzazione unica nuovi impianti smaltimento e recupero rifiuti (anche pericolosi) – gestione discarica e post chiusura |
| Art.211 – comma 3 | Autorizzazione impianti ricerca e sperimentazione |
| Art.212 – commi 5-6-8-10-11-13 | Albo nazionale gestori ambientali |
| Art.234 – comma 9 | Rifiuti di beni in polietilene |
| Art.237 vicies bis – comma 4 | Impianti di coincenerimento rifiuti |
| Art.242 – comma 7 | Progetto bonifica siti contaminati |
| Art.252 bis – comma 2 | Accordi di programma messa in sicurezza siti preminente interesse pubblico per riconversione industriale |
| Art.306 bis – comma 2 – lettera g) | Proposta transattiva per danni ambientali |
| Art.182 – comma 5 | Riferimento alla Legge 36/2003 per discariche (art.208 c.11-12) |

Garanzie fideiussorie previste dal T.U. Ambiente – altri riferimenti alle garanzie fideiussorie

| | |
|------------------------------|---|
| Art.195 – comma 2 lettera g) | Competenze dello stato |
| Art.248 – comma 3 | Modalità svincolo polizze ex art.242 |
| Art.306 bis – comma 8 | Escussione garanzia prestata con proposta transattiva |
| Art.308 – comma 2 | Recupero dalla cauzione delle spese sostenute dallo Stato per azioni di prevenzione e ripristino (riferimento solo a garanzie reali e fideiussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione della preventiva escussione) |
| Art.317 – commi 2 e 3 | Riscossione dei crediti |

Titolo I – Ambito di applicazione

Art.300 - Danno ambientale

1. E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
 - a) alle specie e agli habitat protetti dalla normativa nazionale e comunitaria
 - b) alle acque interne
 - c) alle acque costiere
 - d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente

- La definizione dell'art. 300 del Codice si incentra sul concetto di deterioramento (significativo e misurabile) della risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
- E' solo il caso di ricordare, a titolo esemplificativo, alcune casistiche tipiche:
 1. La contaminazione di una falda acquifera sotterranea causata da perdite o rotture di tubi sotterrati che conducono sostanze di scarto da lavorazioni industriali;
 2. La contaminazione del terreno derivante da depositi interrati di idrocarburi;
 3. La mancata bonifica di un'area destinata a discarica successivamente alla chiusura dell'attività e la prolungata presenza di materiali non inerti

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 301 – Principio di precauzione

- In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
- L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Titolo II – Prevenzione e ripristino ambientale

Art.304 – Azione di prevenzione

Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza.

Art.305 – Ripristino ambientale

Quando si è verificato un danno ambientale l'operatore deve comunicare tutti gli aspetti della situazione ai vari enti territoriali competenti ed al Prefetto e deve adottare tutte le iniziative per circoscrivere, eliminare o gestire il danno.

Titolo III – Risarcimento del danno ambientale

[Art. 311 – Azione risarcitoria in forma specifica](#)

[Art. 312 – Istruttoria per emanazione ordinanza ministeriale](#)

[Art. 313 - Ordinanza](#)

[Art. 314 – Contenuto ordinanza](#)

[Art. 315 – Effetti ordinanza su azione giudiziaria](#)

[Art. 316 – Ricorso avverso ordinanza](#)

[Art. 317 – Riscossione dei crediti e fondo rotazione](#)

- Il Codice dell'Ambiente e la legislazione di settore subordinano l'esercizio di specifiche attività – ritenute pericolose per l'ambiente, per la natura della produzione, per le sostanze che vengono impiegate, per la destinazione e natura del materiale di risulta – all'iscrizione nel relativo albo ed alla prestazione di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni del Codice o delle norme di settore che abbiano incidenza sull'ambiente circostante, nonché per il risarcimento dei danni, la bonifica, la risistemazione ambientale ed in generale tutte le spese connesse agli esiti patologici per l'ambiente derivanti dall'inosservanza delle norme di settore.

| | Trasporto rifiuti | Commercio rifiuti senza detenzione | Bonifica dei siti | Bonifica beni contenenti amianto |
|---------------------------|--|---|--------------------------|---|
| Normativa generale | D.Lgs.152/2006 - Art.212 comma 5 DM 120 del 03/06/2014 – Artt.8 – 9 | | | |
| Normativa garanzia | DM 08/10/1996 DM 23/04/1999 | DM 20/06/2011 | DM 05/07/2005 | DM 05/02/2004 |

Garanzie finanziarie Albo gestori – durata e capitale garantito

| | Trasporto rifiuti | Commercio rifiuti senza detenzione | Bonifica dei siti | Bonifica beni contenenti amianto |
|------------------------------|--|--|--|--|
| Durata garanzia | 5 anni + 2 D.Lgs.152/2006 - Art.212 comma 6 | | | |
| Massimale e riduzioni | Art. 212 comma 10 Riduzione del 50% per imprese registrate ai sensi del regolamento Emas Riduzione del 40% per imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 | Art. 212 comma 10 Riduzione del 50% per imprese registrate ai sensi del Regolamento Emas Riduzione del 40% per imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 | Art. 212 comma 11 Riduzione del 50% per imprese registrate ai sensi del Regolamento Emas Riduzione del 40% per imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 | Art. 212 comma 11 Riduzione del 50% per imprese registrate ai sensi del Regolamento Emas Riduzione del 40% per imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 |

Garanzie finanziarie Albo Gestori – delimitazione della garanzia

| Trasporto rifiuti | Commercio rifiuti senza detenzione | Bonifica dei siti | Bonifica beni contenenti amianto |
|--|--|--|--|
| operazioni trasporto | operazioni trasporto | operazioni trasporto | operazioni trasporto |
| | messa in sicurezza | messa in sicurezza | messa in sicurezza |
| smaltimento rifiuti | smaltimento rifiuti | smaltimento rifiuti | smaltimento rifiuti |
| bonifica e ripristino installazioni e aree contaminate | bonifica e ripristino ambientale | bonifica e ripristino installazioni e aree contaminate | bonifica e ripristino installazioni e aree contaminate |
| | realizzazione di eventuali misure di sicurezza; | realizzazione di eventuali misure di sicurezza; | realizzazione di eventuali misure di sicurezza; |
| risarcimento degli ulteriori danni provocati all'ambiente (Parte VI Codice Ambiente) | risarcimento degli ulteriori danni provocati all'ambiente (Parte VI Codice Ambiente) | risarcimento degli ulteriori danni provocati all'ambiente (Parte VI Codice Ambiente) | Il DM 05/02/2004 non prevede il danno ambientale |

| | |
|-------------------------------|---|
| Normativa generale | Regolamento CE n. 1013/2006 art. 6 Codice Ambiente D.Lgs.152/2006 art. 194 |
| Normativa garanzia | Decreto Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3/9/1998 |
| Delimitazione garanzia | 1. Spese di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti; 2. Costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati La polizza può garantire uno o più trasporti |
| Durata | Durata iniziale standard di 6 mesi. La garanzia è operante fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero. Il garante rimane obbligato anche dopo tale scadenza purché entro 4 mesi l'ente garantito abbia notificato l'escussione. |
| Pagamento sinistro | Pagamento senza eccezione entro 30 gg. dalla notificazione della richiesta. |
| Facoltà di recesso | No |

- Gli artt. 239 e ss. del Codice Ambientale disciplinano le modalità di esecuzione degli interventi di bonifica ambientale nonché tutte le misure (d'urgenza preventive e riparatorie) che il gestore dell'impianto (o del sito) è tenuto ad adottare al verificarsi di un evento potenzialmente dannoso di contaminazione del sito

| | |
|-------------------------------|---|
| Normativa generale | Codice Ambiente D.Lgs.152/2006 - art. 242 - comma 7 |
| Massimale garanzia | Non superiore al 50% dei costi stimati per la bonifica |
| Delimitazione garanzia | Corretta e puntuale esecuzione degli interventi di bonifica nel caso in cui si verifichi un evento anche solo potenziale di contaminazione del sito |
| Durata | Fino all'emanazione del provvedimento da parte della Provincia, sulla base della relazione tecnica dell'Arpa competente, di cui all'art.248 – comma 2 |
| Pagamento sinistro | Ogni regione definisce le condizioni di polizza con apposita delibera |
| Particolarità | La garanzia per la bonifica rilasciata per un operatore soggetto ad AIA copre anche gli obblighi di cui all'art.29 sexies - comma 9 quinquies - lettera c) a prescindere dal massimale della garanzia. Quindi l'operatore soggetto ad AIA in possesso della garanzia per la bonifica non deve presentare la garanzia di cui all'art.29 sexies – comma 9 septies. |

- La fonte normativa comunitaria di riferimento è costituita dalla direttiva 1999/31/Ce del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'articolo 8, par. 1, lettera a), punto IV), ai sensi del quale *«gli Stati membri adottano misure affinché l'autorità competente conceda l'autorizzazione per la discarica solo qualora, prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento, il richiedente abbia adottato o adottati idonei provvedimenti, sotto forma di garanzia finanziaria o altra equivalente, sulla base di modalità che gli Stati membri dovranno decidere, volti ad assicurare che le prescrizioni (compresa la gestione successiva alla chiusura) derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva sono state adempiute e che le procedure di chiusura di cui all'articolo 13 sono state eseguite»*,
- La fonte normativa nazionale è costituita dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". Il comma 2., lettera g) dell'articolo 195 del predetto Dlgs n. 152/2006, stabilisce che sono di competenza dello Stato: *"la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni»*

- Accanto alla disciplina nazionale, le Regioni hanno elaborato – nell’ambito delle competenze ad esse delegate – gli schemi delle garanzie per la gestione e la post-gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs. 36/2003.
- Il frazionamento delle competenze e l’assenza di una regia unica nella valutazione dei criteri per la redazione dei testi di garanzia ha reso il panorama delle normative locali piuttosto frammentato. Al riguardo, v’è detto che lo scopo finale di tali iniziative era legato al superamento delle criticità nel reperimento delle garanzie per la fase di post-gestione (30 anni), consentendo la presentazione di garanzie di durata inferiore rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 36/2003 ma comunque ritenute idonee ad assicurare all’ente la piena effettività della tutela tramite lo strumento della garanzia.
- Al proposito, si deve tener presente che la Corte Costituzionale con sentenza n. 67/2014 ha ricondotto il tema delle garanzie finanziarie alla competenza esclusiva statale ed ha affermato l’opportunità che lo stato provveda a definire i criteri generali per le determinazioni delle garanzie finanziarie dovute dai gestori degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti

Garanzie per la gestione e la post-gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs. 36/2003

Alcuni esempi di disciplina regionale introdotta (1/3):

| | Lombardia | Piemonte | Lazio | Veneto |
|-------------------------------|---|--|--|---|
| Normativa | DGR 7-19461 del 19/11/2004 - Allegati A-B-C Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti | DGR n. 20-192 del 12/6/2000 - Allegati A –B- C Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97 | DGR 755 del 24/0/2008 DGR 239 del 17/4/2009 Allegati A-B-C Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti DGR 610 del 10/11/2015 | DGR 1347 del 28/07/2014 DGR 2721 del 29/12/2014 Allegati A-B Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti |
| Delimitazione garanzia | Copertura delle spese per operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> • smaltimento e/o recupero rifiuti • bonifica e ripristino ambientale • messa in sicurezza permanente • risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente | Copertura delle spese per operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> • smaltimento rifiuti • ripristino ambientale • eventuale sistemazione finale dell'area | Copertura delle spese per operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> • smaltimento rifiuti • messa in sicurezza • bonifica e ripristino ambientale • eventuale sistemazione finale dell'area | Copertura delle spese per operazioni di: <ul style="list-style-type: none"> • smaltimento rifiuti • ripristino ambientale • eventuale sistemazione finale dell'area • ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto |

Garanzie per la gestione e la post-gestione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.lgs. 36/2003

Alcuni esempi di disciplina regionale introdotta (2/3):

| | Lombardia | Piemonte | Lazio | Veneto |
|-----------------|---|---|--|--|
| Durata Garanzia | <p>Attività di smaltimento / recupero: durata autorizzazione + 12 mesi.</p> <p>Gestione operativa di una discarica: durata autorizzazione + 24 mesi. Validità sino ad avvenuta liberazione da parte della Provincia, tramite dichiarazione scritta</p> <p>Gestione discarica post-chiusura: almeno 30 anni dalla comunicazione di avvenuta chiusura.</p> | <p>Attività di gestione e sistemazione finale dell'impianto: durata autorizzazione + 12 mesi. Decorso tale periodo le garanzie possono essere escusse per ulteriori 12 mesi.</p> <p>Gestione discarica post-chiusura: pari a 30 anni dalla comunicazione di avvenuta chiusura con possibilità di presentare garanzie quinquennali rinnovabili.</p> | <p>Per tutti gli impianti eccetto le discariche: durata dell'autorizzazione + 24 mesi</p> <p>Gestione operativa di una discarica: durata autorizzazione + 24 mesi. Lo svincolo avviene previa acquisizione della garanzia finanziaria di post - gestione.</p> <p>Gestione discarica post-chiusura (schema all. C): pari a 30 anni dalla comunicazione di avvenuta chiusura con possibilità di presentare garanzie quinquennali (+ 2 anni di comporto) rinnovabili.</p> | <p>DISCARICHE</p> <p>Gestione operativa: durata autorizzazione + 24 mesi. Decorso il termine biennale la garanzia cessa automaticamente senza obbligo di restituzione dell'originale. Le polizze possono essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.</p> <p>Gestione post- operativa: pari a 30 anni dalla comunicazione di avvenuta chiusura.</p> |

- Alcuni esempi di disciplina regionale introdotta (3/3):

| | Lombardia | Piemonte | Lazio | Veneto |
|------------------------------|---|---|--|---|
| Massimale e Riduzioni | V. tabella all. C DGR 7/19461 | V. tabella all. B DGR 20-192 del 12/6/2000. L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di post-chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto sulla base di stati di avanzamento, comprovanti la riduzione della produzione di percolato. | V. tabella all. A DGR 239 del 17/4/2009. La garanzia per la post - chiusura sarà ridotta, di anno in anno, con atto formale della regione che, in relazione alle spese certificate, determinerà anche l'importo residuale ancora da garantire. Il mancato rinnovo della stessa costituisce causa di preventiva escussione. | V. tabella all. A DGR 2721 del 29/12/2014. Il richiedente l'autorizzazione deve presentare anche una polizza RC inquinamento . |
| Pagamento sinistro | Entro 30 giorni dalla notifica del beneficiario. Deroga art. 1944 c.c. | Entro 30 giorni dalla notifica del beneficiario. Deroghe artt. 1944-1957 c.c. | Entro 30 giorni dalla notifica del beneficiario. Deroghe artt. 1944-1957 c.c. | Entro 30 giorni dalla notifica del beneficiario. Deroghe artt. 1944-1945-1957 c.c. |

- Nel corso di un'audizione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali ad esse correlati (maggio 2019), il ministro dell'Ambiente ha dichiarato che *«è in corso di definizione uno schema di regolamento che disciplina i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, nonché i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie»*. L'obiettivo, ha spiegato il Ministro, è *«modificare l'attuale sistema delle garanzie fideiussorie che spesso si sono rivelate inadeguate a garantire la copertura dei costi di riparazione del danno ambientale in quanto fornite da società di comodo o comunque non aventi capacità economica necessaria all'applicazione della fideiussione»*
- Al proposito si ricorda la relazione trasmessa con nota del 13 febbraio 2018, n. 3098, con la quale il Ministero dell'ambiente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento di cui trattasi e che il Consiglio di Stato, con Parere 20 marzo 2018, n. 693, ha rimandato al medesimo Ministero, in attesa che quest'ultimo fornisca gli elementi e i chiarimenti contenuti nella motivazione

| | |
|------------------------------------|---|
| Normativa | DPR 59/2013 (Semplificazioni amministrative in materia ambientale per le PMI) Circolare Ministero Ambiente n.49801 del 07/11/2013 |
| Imprese soggette ad AUA | AUA obbligatoria per imprese richiedenti titoli abilitativi elencati nell'art.3 comma 1 del DPR 59/2013 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/05/29/13G00101/sg |
| Imprese non soggette ad AUA | Imprese in possesso di autorizzazione per la gestione dei rifiuti che già comprende l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto |
| Modalità richiesta AUA | Per via telematica a SUAP (sportello unico per le attività produttive) |
| Durata AUA | 15 anni dal rilascio dell'autorizzazione Il rinnovo deve essere richiesto almeno 6 mesi prima della scadenza. |
| Durata garanzia | Durata dell'autorizzazione + 2 anni Sono accettate anche garanzie di durata minima di 3-5 anni con obbligo di rinnovarle almeno 6 mesi prima della loro scadenza, pena la sospensione dell'AUA. (v. DGR Veneto 346/2013) |

L'Unione Europea ha adottato nel 1996 la prima direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC), oggi sostituita dalla Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali ("IED").

In Italia tale direttiva è stata recepita con il D.Lgs. n.46 del 4 marzo 2014 che ha modificato il D.Lgs.152/2006, nel quale sono comprese le norme che disciplinano il rilascio, l'aggiornamento e il riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** degli impianti coinvolti.

La normativa IPPC è basata su tre cardini fondamentali:

- **Approccio integrato** - Le autorizzazioni devono prendere in considerazione l'impatto ambientale nella sua interezza, comprendendo emissioni in aria, acqua e suolo, produzione di rifiuti, utilizzo di risorse, efficienza energetica, rumore, radiazioni, vibrazioni, prevenzione degli incidenti e ripristino del sito dopo la chiusura, con lo scopo di conseguire un'elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso
- **BAT** (best available techniques) - Le condizioni delle autorizzazioni devono essere basate sulle migliori tecniche disponibili (MTD)
- **Condizioni locali** - Le autorità competenti, per il rilascio delle autorizzazioni, tengono conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della localizzazione geografica e delle condizioni ambientali locali

L'AIA è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire la conformità ai requisiti di cui alla parte II del Codice Ambiente (D.Lgs.152/2006) come modificato dal D.Lgs.46/2014 di attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29-*quattordices* del citato D.Lgs.152/2006 e s.m.i., l'AIA è necessaria per poter esercitare le attività specificate in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per l'AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:

- attività energetiche
- produzione e trasformazione di metalli
- industria dei prodotti minerali
- Industria chimica
- gestione dei rifiuti
- altre attività (cattiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie...)

Esistono **due tipi di AIA:**

- statale in caso di superamento di determinate soglie specificate nella norma
- regionale al di sotto delle predette soglie

L'AIA sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale (es.: autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti ex art. 208 del D.Lgs.152/2006).

L'AIA sostituisce anche la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 216 del D.lgs 152/2006 fermo restando la possibilità di usare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V.

Per le aziende che non sono soggette ad AIA continuano a valere i meccanismi autorizzativi ambientali previsti dalle singole norme di settore.

| | |
|---|--|
| Normativa | D.Lgs.152/2006 – Parte II - Titolo III bis D.Lgs.46/2014 |
| Attività soggette ad AIA regionale | Attività energetiche, produzione e trasformazione metalli, industrie dei prodotti minerali, industrie chimiche, gestione rifiuti, altre attività. (<u>Allegato VIII – Parte II - D.Lgs.152/2006</u>) |
| Attività soggette ad AIA statale | Impianti relativi ad attività industriali di cui all'Allegato VIII che superano determinate soglie (diverse per classi di prodotti). Impianti funzionalmente connessi con quelli precedenti localizzati nel medesimo sito. Altri impianti rientranti nelle categorie di cui all'Allegato VIII e localizzati interamente in mare. (<u>Allegato XII – Parte II - D.Lgs.152/2006</u>) |
| Modalità richiesta AIA | Compilazione on line della modulistica IPPC/AIA Spedizione via posta con r.r. alla Provincia Spedizione via pec al Comune dove ha sede l'impianto Spedizione via pec agli altri enti interessati (es.: Arpa) |
| Durata AIA | 10 - 12 - 16 anni (v. slide 29) |
| Durata garanzia | 10 - 12 - 16 anni (v. slide 29) |

Obblighi del gestore previsti all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del Codice Ambiente:

Qualora dalla valutazione dello stato del suolo e delle acque sotterranee, effettuata alla cessazione dell'impianto, risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo con sostanze pericolose, provocando un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il gestore del sito deve adottare le misure necessarie per rimediare e riportare il sito allo stato precedentemente constatato nella "relazione di riferimento".

- Con il DM Ambiente n. 272 del 13/11/2014, di seguito sostituito dal DM n. 104 del 15/04/2019 (entrato in vigore il 10/09/2019), è stato adottato il regolamento che prevede i contenuti, le modalità e l'ambito di applicazione della redazione di riferimento in attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo n. 152/2006.
- Ai sensi dell'art. 29-ter, del D.Lgs. 152/2006, unitamente alla domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata la relazione di riferimento relativa:
 1. agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, ai punti 1, 3, 4 e 5;
 2. agli impianti elencati nell'Allegato XII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/2006, ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale;
 3. Alle installazioni per le quali è verificata la sussistenza dell'obbligo della relazione di riferimento (art. 4 del DM n. 104/2019) in applicazione alla procedura di cui all'All. 1) del medesimo decreto, fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento.

- La relazione di riferimento deve contenere informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza delle specifiche sostanze individuate come pericolose pertinenti presenti nel sito (es. olii lubrificanti, combustibili, ecc.), all'esito della procedura di cui all'All. 1 del DM 104/2019
- Per le discariche di cui al D.Lgs. 36/2003, i contenuti minimi per la redazione della relazione di riferimento sono quelli specificati nell'art. 8, comma 1, lett. d) del medesimo decreto (Art. 5, comma 3 del DM 104/2019)

- Il decreto recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto ministeriale del 28 aprile 2017, presenta contenuti di particolare interesse anche per il settore assicurativo, con riferimento a disposizioni riguardanti modalità specifiche per il calcolo dei massimali delle garanzie fideiussorie, **previste a carico dei gestori di impianti soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e obbligati a redigere la relazione di riferimento ai sensi dell'art. 29-sexies, comma9-quinquies, lettera a) del D.lgs. 152/2006.**

Durata e oggetto della garanzia (1/3)

- L'art. 6 del decreto dispone, al comma 2, che la garanzia fideiussoria è prestata per tutto il periodo di validità dell'AIA, di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera b) del d.lgs. 152/2006, pari a dieci anni, maggiorato di due anni. Il comma 3 specifica che, in deroga al comma 2, la garanzia sia prestata fino al termine della validità dell'AIA, sempre maggiorato di due anni, quando l'AIA stessa, preveda, per esempio su richiesta del gestore, la scadenza della sua validità prima del decorso del suddetto termine dei dieci anni.
- nel caso di un impianto che risulti in possesso di una certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 ovvero che sia in possesso di una certificazione EMAS ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009, la garanzia fideiussoria deve essere estesa al periodo di validità dell'AIA cioè rispettivamente fino al termine massimo di 12 e 16 anni, fatto salvo il predetto periodo di ultrattività.

Durata e oggetto della garanzia (2/3)

- Secondo l'interpretazione prevalente, si ritiene che la garanzia finanziaria prevista per le aziende con l'obbligo di redigere la relazione di riferimento **riguardi esclusivamente gli obblighi di ripristino del sito alle concentrazioni iniziali riportate nella prima relazione di riferimento in assenza di danno ambientale**, quindi laddove non vi è obbligo per l'azienda di procedere con gli interventi di ripristino previsti dalla Parte VI del D.Lgs. 152/2006; qualora alla dismissione del sito o durante gli anni di attività si dovesse, invece, rilevare una contaminazione del terreno e della falda, il gestore dell'impianto sarà tenuto a procedere agli interventi di ripristino e bonifica, ma questi sono oggetto di una garanzia finanziaria dedicata, diversa da quella prestata per gli obblighi AIA.

Durata e oggetto della garanzia (3/3)

- Un altro dubbio interpretativo riguarda il comportamento che il gestore dell'impianto deve adottare con riferimento alle garanzie già in essere. A tal proposito, nell'ipotesi di garanzie fideiussorie esistenti prima dell'emanazione del decreto ministeriale in oggetto – rilasciate quindi in assenza dell'obbligo della relazione di riferimento di cui all'art. 29 sexies, comma 9 - quinquies, lettera a) del d.lgs. 152/2006, si ritiene di poter interpretare che qualora la garanzia preesistente soddisfi le finalità della garanzia di cui all'art. 29 sexies, comma *septies*, non sembra necessario procedere alla costituzione di una nuova garanzia;
- Nel caso di nuova autorizzazione o di modifica/integrazione della medesima, il gestore dell'impianto dovrebbe presentare le garanzie finanziarie per l'AIA, secondo le operazioni e quantitativi autorizzati, fermo restando l'eventuale obbligo di ulteriori adeguamenti delle suddette garanzie che dovessero essere disposti dall'autorità competente in applicazione al DM n. 141/2016 e DM 28.04.2017

Ammontare della garanzia e modalità di calcolo

- L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento è determinato in base alle categorie di attività condotte nell'installazione, alla estensione del sito dell'installazione, alle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, **al tipo di garanzia prestata**, al periodo di vita utile dell'installazione residuo;
- L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o del 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 1400;
- In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria **deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare - tenendo conto della fattibilità tecnica- l'inquinamento in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta**

Esempio 1 di calcolo della garanzia

- Installazione su sito di 4 ettari in cui sono condotte differenti attività di produzione di coke, ghisa, acciaio e lavorazione di materiali ferrosi (attività di cui all'Allegato VIII – Parte II – D.Lgs.152/2006)
- Il gestore assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni, fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta e senza eccezioni" e documenta una spesa di 100.000 euro per la relazione di riferimento
- L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento
- In questo caso l'importo richiesto a garanzia è così sviluppato:
- Euro 200.000 x 4 (ettari) x 0,8 = 640.000 euro
- Qualora l'installazione consumi o produca scarichi alla capacità produttiva annua di 3.000 m³ cubi ricompresi nella classe di pericolosità Q1 la garanzia da corrispondere sarebbe di 643.200 euro
- Il gestore deve produrre la garanzia dell'ammontare più elevato derivante dai due calcoli, cioè **643.200 euro**

Esempio 2 di calcolo della garanzia

- Installazione su sito di 120 ettari in cui sono condotte attività di raffinazione del petrolio
- Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria “a prima richiesta e senza eccezioni” e documenta una spesa di 3.000.000 euro per la relazione di riferimento
- L'autorità competente decide di richiedere importi di garanzia corrispondenti a quelli più alti posti a riferimento
- In questo caso l'importo richiesto a garanzia è così sviluppato:
- Euro $300.000 \times (50+70 \times 0,5) = \mathbf{25.500.000 \text{ euro}}$
- Se il gestore dimostra che 15.000 m² del sito sono riservati alla produzione di energia elettrica la garanzia sarà di **25.450.000 euro**
- Riduzione della garanzia dopo il primo anno a seguito di:
 - Prestazione di garanzia per bonifica sito (art.242 comma 7 D.Lgs.152/2006)
 - Prestazione di polizza assicurativa RC + spese bonifica +ripristino sito

Termini e durata della garanzia

- La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- la garanzia finanziaria è presentata fino al termine di validità dell'autorizzazione, maggiorato di due anni;
- L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo art. 7, può trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi dei commi 2 e 3 del DM 141/2016 e del DM 28.04.2017.

Svincolo, estensione ed escussione della garanzia

- Dal momento della cessazione definitiva delle attività il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorità competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro dodici mesi dalla cessazione definitiva delle attività;
- Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006, nel caso in cui l'autorità competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione, il gestore è tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.
- L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.

Profili di criticità nell'applicazione del provvedimento di legge

- Lunga durata della garanzia (di fatto potenzialmente estesa ad un periodo superiore a quello di validità dell'AIA);
- alea di rischio elevata poiché connessa ad una fase successiva alla chiusura dell'impianto;
- elevato importo della garanzia (v. es. 2 All. A del DM 28/04/2017);
- possibile coesistenza e sovrapposizione con la garanzia prestata per l'AIA e con la garanzia post-gestione ex D.Lgs. 36/2003 (nel caso in cui l'impianto è soggetto ad AIA);
- condizioni di garanzia richieste («a prima richiesta e senza eccezioni»);
- mancata previsione dell'obbligo a carico del gestore dell'impianto a contrarre la copertura assicurativa (con massimale adeguato) per le responsabilità di legge derivanti dalla gestione del sito a tutela dell'interesse della Pubblica Amministrazione e dello stesso gestore.

Grazie per l'attenzione